

VIVIBANCA

La tua banca per la vita

REGOLAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO TIER II

“ViViBanca S.p.A. Subordinato Lower Tier II – Tasso Fisso con ammortamento 5,50% - 11/12/2023–11/12/2033

ISIN IT0005572331

ViViBanca S.p.A.

Direzione Generale e Sede Legale
Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino TO
Tel +39 011 19781000
Fax +39 011 19698000
E-mail info@vivibanca.it
Pec vivibanca@pec.it

www.vivibanca.it

Sede Secondaria
Viale R. Wagner, 8 - 84131 Salerno SA

Filiali
Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino TO
Viale R. Wagner, 8 - 84131 Salerno SA

P. IVA 12755550014 - C.F. 04255700652 - REA TO 1228616
Cap. Soc. Deliberato, Sottoscritto e Versato € 56.060.902,00
Iscritta con il N. 5647 all'Albo delle Banche -
Capogruppo del Gruppo Bancario ViViBanca -
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con il N. 5030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

PRODUCT GOVERNANCE

Governance dei prodotti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 e s.m.i. ("MIFID II") / mercato di riferimento – Le Obbligazioni (come *infra* definite) sono riservate a investitori che sono consapevoli che (i) le Obbligazioni prevedono una clausola di subordinazione del tipo "Tier II" per la quale, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedura fallimentare dell'Emittente, le Obbligazioni saranno eventualmente rimborsate (in tutto o anche solo in parte) solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri crediti, strumenti e passività non subordinati o aventi un grado di subordinazione inferiore; (ii) le Obbligazioni sono quindi più rischiose di quelle non subordinate o di quelle che prevedono un grado di subordinazione inferiore; (iii) le Obbligazioni sono soggette all'applicazione della disciplina "BRRD", come implementata in Italia, e quindi in caso di applicazione delle relative misure, il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi potrebbe essere messo a rischio in tutto o in parte.

Esclusivamente ai fini del processo di approvazione del prodotto da parte della Banca (come *infra* definita) in qualità di (i) produttore e (ii) soggetto responsabile del collocamento delle Obbligazioni, con abbinata prestazione obbligatoria del servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente, la valutazione del mercato di riferimento potenziale (c.d. *target market* potenziale) e del mercato di riferimento effettivo (c.d. *target market* effettivo) delle Obbligazioni ha condotto alle seguenti conclusioni: (i) le Obbligazioni hanno come mercato di riferimento i clienti professionali (di diritto o su richiesta) o le controparti qualificate (come definiti nel regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 in materia di intermediari e s.m.i.) caratterizzati da un orizzonte di investimento almeno pari alla durata delle Obbligazioni (come *infra* definite) nonché da un profilo di rischio alto, e (ii) i seguenti canali di distribuzione, abbinati alla prestazione obbligatoria del servizio di consulenza in materia di investimenti non indipendente, sono appropriati: la sede e le filiali dell'Emittente. Chiunque intenda successivamente offrire, vendere o raccomandare le Obbligazioni (un "distributore") dovrà tenere presente la valutazione del mercato di riferimento operata dalla Banca; tuttavia, un distributore soggetto a MiFID II ha l'obbligo di effettuare la propria valutazione del mercato di riferimento delle Obbligazioni (adottando o perfezionando la valutazione del mercato di riferimento operata dalla Banca) e di stabilire appropriati canali di distribuzione, nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del distributore ai sensi della MiFID II, ove applicabili.

L'offerta delle Obbligazioni rientra nei casi di inapplicabilità ed esenzione previsti dall'art. 1, comma 4, lettere (a) (*offerta di titoli rivolta unicamente a investitori qualificati*) e (c) (*titoli il cui valore nominale unitario sia di almeno 100.000 EUR*), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 e s.m.i.

Premesse

ViViBanca S.p.A. (l'“Emittente”), con sede in Torino, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la camera di Commercio di Torino, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, emette, nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, in virtù della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 27 novembre 2023, un prestito obbligazionario Subordinato *Tier II* riservato ad investitori qualificati, come definiti all'art. 1 del presente Regolamento, c.d. “**ViViBanca S.p.A. Subordinato Lower Tier II – Tasso Fisso con ammortamento 5,50% - 11/12/2023 – 11/12/2033**” di massimi **Euro 6.000.000,00 (seimilioni)**, codice ISIN IT0005572331 (di seguito il “Prestito Obligazionario”, il “Prestito” o le “Obbligazioni”). Al presente Prestito si applica la normativa di cui all'art 12 del Capo I del Titolo II del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, anche solo “TUB”) nonché della relativa normativa di attuazione di rango secondario.

Art. 1 - Titoli del prestito obbligazionario

Il Prestito è rappresentato da n. 60 Obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000 (centomila/00) ciascuna. Il taglio minimo di Euro 100.000 (centomila/00) non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione né in ipotesi di successiva negoziazione. Le Obbligazioni, emesse al portatore, sono ammesse al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. (di seguito, anche solo “Monte Titoli”) ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al Titolo II-bis, Capo IV, art. 82 e ss. del D. Lgs. 58/1998 (di seguito, anche solo “TUF”) e al Provvedimento Congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (di seguito, anche solo il “Provvedimento Congiunto”), come successivamente modificati ed integrati. Conseguentemente, sino a quando il Prestito Obligazionario sarà assoggettato alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli, il trasferimento delle obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli e i titolari della Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle obbligazioni. Rimane impregiudicato il diritto a richiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 81-quinquies e 81-novies del TUF nonché di cui all'art. 25 del Provvedimento Congiunto.

Il Prestito Obligazionario non potrà essere sottoscritto da soggetti diversi dagli Investitori Qualificati, intendendosi per tali i soggetti indicati all'art. 26, comma 1, lett. d) e all'Allegato 3 del Regolamento Consob 16190/2007. In caso di successiva circolazione, il Titolo può essere trasferito esclusivamente ad Investitori Qualificati.

Art. 2 – Subordinazione del Prestito Obligazionario

Il Prestito Obligazionario è classificabile come “*capitale di classe 2*” (*Tier II*) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il “CRR”) e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le Banche”, Parte II (Applicazione in Italia del CRR), Capitolo I (Fondi Propri), come successivamente modificata e integrata.

Alla luce della classificazione del Prestito Obligazionario nella classe di elementi Tier II ed in conformità con l'art. 63, lettere d) e k) del CRR, in caso di insolvenza o liquidazione ovvero sottoposizione a procedura concorsuale dell'Emittente (ivi inclusa la procedura di liquidazione coatta amministrativa come disciplinata dagli artt. 80-94 del TUB), le Obbligazioni saranno rimborsate in termini di capitale ed interessi residui:

- i) successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori privilegiati ed ordinari dell'Emittente;
- ii) *pari passu* con i titolari di emissioni (obbligazionarie e non) appartenenti alla medesima classe e parimenti subordinate ovvero con creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;
- iii) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, titoli assimilabili, posizioni negoziali e strumenti di capitale caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni Subordinate Tier II (e.g. i titolari di azioni rappresentative del capitale dell'Emittente ovvero gli strumenti Tier I).

Per tutto il periodo di validità del Prestito Obligazionario, in caso di insolvenza, liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non è consentita la compensazione tra il debito derivante dalle Obbligazioni ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti dei titolari delle Obbligazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 63, lettera e) del CRR, è esclusa la possibilità di ottenere o, in ogni caso, escutere o far valere eventuali garanzie e/o cause di prelazione che abbiano l'effetto di aumentare il rango del credito in relazione alle Obbligazioni nei confronti dell'Emittente ovvero di soggetti terzi di cui alla lettera e) dell'art. 63 del CRR e di altri soggetti che possano rivalersi sull'Emittente. Ciò comporta la possibilità di una perdita totale o parziale del capitale investito ovvero della mancata corresponsione degli interessi.

Inoltre, la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive, di seguito anche solo "BRRD") stabilisce i poteri e disciplina le procedure che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare al verificarsi di tali situazioni di crisi o dissesto degli enti finanziari. In relazione alla posizione dei titolari di Obbligazioni oggetto del presente Regolamento, l'art. 52 del D.Lgs. 180/2015, che ha attuato nel nostro ordinamento la BRRD, prevede, in talune situazioni, la possibilità di svalutazione o riduzione, fino all'azzeramento del valore nominale, delle Obbligazioni nonché, in caso di insufficienza delle misure appena citate, la conversione forzata delle Obbligazioni Tier II in titoli di capitale o azioni di classe Tier I.

Art. 3 - Valuta di emissione

Il Prestito è denominato in Euro e gli interessi corrisposti saranno anch'essi denominati in Euro.

Art. 4 - Prezzo di emissione e collocamento

Le Obbligazioni sono emesse al prezzo di Euro 100.000 cadauna alla pari (100% del valore nominale). La sottoscrizione del Prestito Obbligazionario "**ViViBanca S.p.A. Subordinato Lower Tier II – Tasso Fisso con ammortamento 5,50% - 11/12/2023 – 11/12/2033**" potrà essere effettuata a partire dal 1° dicembre 2023 al 6 dicembre 2023 (di seguito, anche solo il "Periodo di Collocamento") presso le filiali di ViViBanca S.p.A. Durante il periodo di collocamento l'Emittente potrà procedere, al raggiungimento del valore massimo del Prestito di cui alle Premesse del presente Regolamento, alla chiusura anticipata del Periodo di Collocamento con contestuale sospensione dell'accettazione di nuove ulteriori richieste. Inoltre, nel corso del Periodo di Collocamento, l'Emittente potrà ridurre l'ammontare totale massimo del Prestito, con contestuale mancata accettazione di nuove ed ulteriori richieste di sottoscrizione. Al verificarsi di tali eventualità, l'Emittente si impegna a darne tempestiva comunicazione mediante apposito avviso pubblicato sia presso la sede legale che le filiali, oltre che alla pubblicazione sul proprio sito internet www.vivibanca.it.

Art. 5 - Data di emissione e data di godimento

Il Prestito viene emesso ed ha godimento dal 11 dicembre 2023.

Art. 6 – Durata

Il Prestito ha durata di anni 10 (dieci) e verrà rimborsato, alla pari, in 5 rate annue uguali a partire dal 11/12/2029, salvo quanto espresso dall'art.9. Qualora la scadenza avvenga in un giorno non lavorativo secondo il calendario TARGET, il rimborso verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo senza che ciò dia diritto a maggiori o ulteriori interessi sulla parte di capitale residua.

Art. 7 - Interessi del prestito obbligazionario

I titolari del Prestito hanno diritto alla corresponsione di un interesse semestrale posticipato, calcolato su base annua ACT/ACT (giorni effettivi su giorni effettivi), pagabile il 11 giugno ed il 11 dicembre di ogni anno, a partire dal 11/06/2024 fino al 11/12/2033, e da calcolarsi sul valore nominale delle Obbligazioni al netto degli eventuali rimborsi avvenuti a partire dall'emissione. Il tasso nominale lordo annuo per il calcolo degli interessi è pari al 5,50% (base 365).

Nel caso in cui una delle date per il pagamento delle cedole avvenga in un giorno non lavorativo secondo il calendario Target, il pagamento delle cedole sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. L'Emittente riveste il ruolo di agente per il calcolo, incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse.

Art. 8 - Modalità di rimborso del prestito obbligazionario

Il Prestito verrà rimborsato, alla pari, in 5 rate annue uguali a partire dal 11/12/2029, salva l'applicazione dell'art. 9 del presente Regolamento. Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere a partire dalla data di rimborso integrale da parte dell'Emittente.

Art. 9 - Rimborso anticipato

Il rimborso del Prestito prima della scadenza contrattuale – anche tramite acquisto da parte dell'Emittente - potrà avvenire, ai sensi dell'art. 63, lettera j) della CRR, solamente in presenza di una delle condizioni di cui all'art. 78, comma 1, della CRR, ossia:

- a) l'Emittente abbia sostituito il Prestito con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore;
- b) l'Emittente, a seguito del rimborso anticipato disponga di fondi propri superiori ai requisiti richiesti e di un margine eventualmente ritenuto necessario dall'Autorità di Vigilanza.

A tal fine, l'Emittente richiederà la preventiva autorizzazione all'Autorità di Vigilanza Competente, ai sensi dell'art. 77, lettera b), della CRR.

Il rimborso anticipato potrà avvenire soltanto decorsi 5 (cinque) anni dalla data di emissione (ossia a partire dal 11/12/2028), eccezion fatta, ai sensi dell'art. 78, comma 4, della CRR, per il caso in cui, fermo restando quanto previsto dall'art. 78, comma 1, della CRR:

- a) si verifichi una variazione nella classificazione regolamentare, ai sensi delle norme di legge o regolamentari applicabili ovvero di un'applicazione o interpretazione avente forza di legge di tali norme, delle Obbligazioni che potrebbe comportarne l'esclusione dalla categoria dei fondi propri ovvero una riclassificazione come elemento di capitale di classe inferiore (Tier I), l'Autorità di Vigilanza consideri tale variazione sufficientemente certa e l'Emittente dimostri come la riclassificazione regolamentare non fosse ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione (di seguito, anche solo "Evento Regolamentare"); ovvero
- b) sia applicabile un regime fiscale differente nei confronti delle Obbligazioni e tale modifica legislativa sia considerata dall'Autorità di Vigilanza come rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento dell'emissione delle Obbligazioni.

In presenza delle condizioni previste dalla pertinente normativa ed ottenuta la prescritta autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza, le Obbligazioni saranno rimborsabili entro 30 giorni lavorativi secondo il calendario TARGET dopo la pubblicazione di un avviso su La Gazzetta Ufficiale, ovvero, trattandosi di riacquisto, secondo le modalità definite nel relativo documento informativo che verrà preventivamente pubblicato sul sito internet dell'Emittente e reso disponibile presso le relative filiali.

Art. 10 - Modalità e termini di liquidazione e pagamento degli interessi

Il rimborso del Prestito analogamente al pagamento dei relativi interessi, vengono effettuati tramite gli intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A. Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Prestito maturasse in un giorno che non è un giorno lavorativo bancario secondo il sistema TARGET, tale pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti. Gli interessi verranno corrisposti fino al momento in cui tutte le Obbligazioni emesse non saranno rimborsate integralmente e saranno calcolati regolarmente come disposto dall'art. 7. Il diritto di ottenere il pagamento degli interessi si prescrive in cinque anni a decorrere dal giorno in cui gli stessi sono pagabili; per quanto concerne il capitale, il diritto di ottenerne il rimborso si prescrive decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è diventato rimborsabile.

Art. 11 - Regime fiscale

Ciascun Obbligazionista è tenuto a pagare direttamente alle autorità competenti ogni tassa, imposta di bollo, emissione e registrazione, imposte di trasferimento e oneri derivanti dall'Obbligazione, ove previste dalle norme di legge applicabili. Ciascun Obbligazionista sarà responsabile per tutte, se esistenti, le tasse poste a suo carico derivanti da qualsiasi atto di disposizione di un'Obbligazione.

Gli Interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Obbligazioni, saranno soggetti al regime fiscale pro tempore vigente.

Articolo 12 - Garanzie ed impegni eventualmente assunti per garantire il buon esito delle Obbligazioni

Non sono state costituite garanzie né assunti impegni per garantire il buon esito delle Obbligazioni (rimborso del capitale e pagamento degli interessi). Il rimborso delle Obbligazioni non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento, ivi inclusa la clausola di subordinazione di cui all'art. 2 ed il rimborso anticipato di cui all'art. 9.

Articolo 13 - Mercati presso i quali è prevista la negoziazione dei titoli

Non è prevista la richiesta di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni in mercati regolamentati.

Articolo 14 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al Prestito saranno validamente effettuate, ove non diversamente disposto da norme di legge o regolamentari, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.vivibanca.it (sezione prodotti / prestiti obbligazionari).

Articolo 15 – Termini di prescrizione

I diritti dei portatori delle Obbligazioni si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla scadenza degli interessi e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 16 - Legge regolatrice e Foro competente

Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il Prestito o il presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis del Codice Civile e dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo ex art. 66-bis del Codice del Consumo.

Art. 17 – Modifiche al Regolamento

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

Nel caso in cui una delle disposizioni del presente Regolamento dovessero essere ritenute nulle, le altre disposizioni continueranno ad essere valide ed efficaci. Le clausole nulle saranno sostituite con disposizioni simili e conformi allo scopo e alle intenzioni del presente Regolamento.

La sottoscrizione delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 18 – Rating

All'Emittente e al Prestito non è attribuito alcun livello di rating. Va tuttavia tenuto conto che l'assenza di rating non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente e conseguentemente della rischiosità delle Obbligazioni stesse.

Art. 19 – Agente per i Calcolo

Le funzioni di Agente per il Calcolo saranno svolte dalla Banca. L'eventuale sostituzione dell'Agente per il Calcolo sarà comunicata con le modalità di cui all'Articolo 14 (Comunicazioni) del presente Regolamento.

I calcoli e le determinazioni dell'Agente per il Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di dolo, colpa grave o errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli Obbligazionisti.